



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Commissione di albo nazionale Igienisti dentali

Insediamiento della Commissione di albo nazionale degli Igienisti dentali.

Presa di posizione circa il comunicato della CAO indebitamente lesivo dell'autonomia professionale.

La sottoscritta, Dott.ssa Caterina Di Marco, Presidente della Commissione di albo nazionale degli Igienisti dentali presso la Federazione nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, comunica quanto segue.

La scrivente Commissione di albo nazionale, esplica le funzioni pubblicistiche previste dalla [legge 3/ 2018](#) ed è istituzionalmente esponente della professione sanitaria dell'Igienista dentale nel territorio nazionale, svolgendo, in tale contesto normativo, attività sussidiarie dello Stato, a salvaguardia dei principi di responsabilità e di autonomia professionale nell'interesse di tutti gli iscritti.

Ai sensi del [DM 137 del 15 marzo 1999](#), "*Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'igienista dentale*":

1. *L'Igienista dentale è l'operatore sanitario che, "in possesso del diploma universitario abilitante, svolge compiti relativi alla prevenzione delle affezioni orodentali su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria.*
2. *L'igienista dentale:*
 - a) *svolge attività di educazione sanitaria dentale e partecipa a progetti di prevenzione primaria, nell'ambito del sistema sanitario pubblico;*
 - b) *collabora alla compilazione della cartella clinica odontostomatologica e provvede alla raccolta dei dati tecnico-statistici;*
 - c) *provvede all'ablazione del tartaro e alla levigatura delle radici nonché all'applicazione topica dei vari mezzi profilattici;*
 - d) *provvede all'istruzione sulle varie metodiche di igiene orale e sull'uso dei mezzi diagnostici idonei ad evidenziare placca batterica e patina dentale motivando l'esigenza dei controlli clinici periodici;*
 - e) *indica le norme di una alimentazione razionale ai fini della tutela della salute dentale.*
3. *L'igienista dentale svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di dipendenza o libero-professionale, su indicazione degli odontoiatri e dei medici chirurghi legittimati all'esercizio della odontoiatria".*

Abbiamo appreso che la Commissione di albo degli Odontoiatri ha diramato una nota con la quale sostiene una interpretazione e un ambito di applicazione della [sentenza del Consiglio di Stato n. 1703 del 9 marzo 2020](#) chiaramente distorsivi e lesivi per la figura sanitaria dell'Igienista dentale.

Preme, innanzitutto, osservare che il Consiglio di Stato, con tale pronuncia, ha posto termine ad una controversia tra le parti di quel giudizio, senza valenza ed estensione immediata e automatica delle relative statuizioni a terzi soggetti.



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Commissione di albo nazionale Igienisti dentali

Inoltre, la sentenza medesima merita di essere attentamente esaminata, in maniera critica e nelle sue stesse parti dubitative, unitamente alla lucida considerazione delle norme di legge che regolano la nostra professione, nonché sulla base dei principi nitidamente illustrati nel recente [Documento di posizionamento della FNO TSRM e PSTRP](#), ove è stata esaminata approfonditamente la materia con riguardo a tutte le professioni riconducibili alla stessa Federazione.

Pertanto, non possiamo che rimarcare l'assoluta erroneità del concetto di compresenza necessaria dell'Odontoiatra negli studi in cui l'Igienista dentale esercita la propria attività professionale.

La scrivente Commissione di albo nazionale richiama, quindi, la necessità di salvaguardare le prerogative di legge della figura professionale sanitaria dell'Igienista dentale.

Le gravi criticità che inficiano il suddetto comunicato della CAO emergono, invero, in tutta evidenza.

In tale documento si omette di considerare che **il Medico o l'Odontoiatra rileva la sussistenza del bisogno, in una persona, di ricevere le prestazioni dell'Igienista dentale, mentre l'Igienista dentale, in totale autonomia e con correlativa assunzione di responsabilità**, in forza delle norme vigenti, ha il compito di **effettuare le prestazioni attinenti al proprio profilo professionale**.

Invero, la normativa concernente le professioni sanitarie e, tra queste, l'Igienista dentale, a decorrere dalle modificazioni introdotte dal [DLgs 502/1992](#) e dall'avvento dei profili professionali dal 1994 in poi, ha determinato una radicale trasformazione del mondo della Salute, che ha trovato compimento con l'istituzione degli albi e Ordini delle professioni sanitarie di cui alla più volte menzionata [legge 3/2018](#).

In esito a tale *iter* tracciato nel tempo dal Legislatore, i professionisti sanitari hanno visto riconosciuta la loro funzione di necessità sociale; tra i compiti affidati agli Ordini vi è quello di vigilare sull'**indipendenza**, sull'**autonomia** e sulla **responsabilità** delle **professioni sanitarie** e dell'**esercizio professionale**; si è dinanzi ad un interesse pubblico, a tutela di valori aventi rilevanza costituzionale, concretamente realizzati in ogni prestazione erogata da ciascuna figura professionale sanitaria, nel caso di specie dagli Igienisti dentali.

Tale impianto normativo ha comportato una progressiva evoluzione dei rapporti e dei ruoli con le professioni storiche della salute.

Nei Decreti ministeriali che a partire dal 1994 hanno delineato i profili di ciascuna figura sanitaria si rinvencono gli specifici ambiti e le rispettive competenze.

Le leggi [42/1999](#) e [251/2000](#) hanno ulteriormente regolato i rapporti tra le professioni sanitarie, rimarcando la sussistenza di un campo proprio di attività e di responsabilità, correlate all'*identikit* professionale di ognuna, nonché agli Ordinamenti didattici attinenti ai rispettivi corsi di Laurea universitari e di formazione post-base ed ancora al **Codice deontologico** di cui ogni figura professionale sanitaria si è dotata: ciascuna di esse opera secondo i principi di autonomia e responsabilità, nel perimetro delle proprie **competenze riconosciute infungibili**, giacché per legge è stato soppresso il concetto e con esso la stessa locuzione di *ancillarità* di una figura di operatore della salute rispetto a qualsivoglia altra figura.



Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Commissione di albo nazionale Igienisti dentali

Nel solco di quanto era stato già previsto con la [legge 43/2006](#), la citata [legge 3/2018](#) ha completato il disegno normativo in discorso, attribuendo agli Ordini e albi la funzione di promuovere e **assicurare** l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, nonché la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione sociale, la salvaguardia dei **diritti umani** e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi Codici deontologici.

Le professioni sanitarie, dunque, così regolamentate e protette dall'ordinamento, partecipano altresì - tutte e ciascuna - alle dinamiche e al perseguimento degli obiettivi fissati dalla [legge n. 24/2017](#) in materia di sicurezza delle cure e di responsabilità professionale sanitaria.

Per giunta, una volta introdotto e attuato il modello organizzativo ordinistico per tutte le professioni sanitarie, **ogni professionista iscritto all'albo presso l'Ordine di competenza non può che essere autonomo e responsabile nello svolgimento di tutte le attività rientranti nel novero delle sue competenze**; trattandosi di professionista intellettuale ai sensi del **Codice Civile (articoli 2229 e seguenti)**, si attende che ogni operatore sanitario sia in grado di compiere da sé, con diligenza specifica, ogni atto che rientra nella sua attività quale delineata dalla legge.

Dalla considerazione delle norme e dei principi sinora esposti deriva che il Medico, così come l'Odontoiatra, non può ingerirsi nelle modalità di erogazione della prestazione tipica di altro professionista sanitario (in termini, Cass. Civ., Sez. Lav., 5080/2015 ed anche Cass. Pen., 2691/2018), né ha una funzione di *controllo* delle stesse, ancora una volta in coerenza con le previsioni della menzionata [legge n. 24/2017](#), ove si attribuisce a ciascun operatore della salute la responsabilità connessa alle sue attribuzioni professionali. La previsione di una *ingerenza* del Medico o dell'Odontoiatra minerebbe in maniera evidente e drastica l'autonomia e la responsabilità propria di ciascuna professione sanitaria inquadrata in Ordini e Albi.

A diversa conclusione non si giunge nemmeno avendo riguardo, appunto, a talune previsioni normative che contemplano una preventiva diagnosi, prescrizione o indicazione del Medico o dell'Odontoiatra; infatti, tale previo atto del Medico o dell'Odontoiatra costituisce un presupposto della prestazione del professionista sanitario, nel caso di specie l'Igienista dentale, antecedente a quest'ultima e tale da non incidere sulle modalità del suo svolgimento, attenendo alla individuazione di un **bisogno di cure che il Medico o l'Odontoiatra ravvisa e che il professionista sanitario - Igienista dentale soddisfa**.

Del resto, l'indipendenza e la correlativa responsabilità nelle scelte circa le modalità di esercizio delle competenze del professionista sanitario non escludono certamente le sue relazioni con le altre figure sanitarie, parimenti riconosciute; tuttavia, in termini di *collaborazione paritaria* e di scambio proficuo di conoscenze.

Quanto sopra trova piena convalida nella disamina sia **dell'ordinamento didattico universitario** concernente ciascuna delle professioni sanitarie facenti capo alla Federazione degli Ordini TSRM e PSTRP, sia nella descrizione integrata delle competenze di ciascuna di esse, da tempo consolidata presso la Comunità scientifica.

Del pari, risulta sorprendentemente incauta l'enfasi posta, in talune occasioni, sul concetto di *"attività pericolose"* ricollegato all'esercizio professionale dell'Igienista dentale; infatti, in linea astratta, numerosissime attività, anche non sanitarie, sono di per sé pericolose e la disamina delle



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Commissione di albo nazionale Igienisti dentali

prerogative proprie dell'Igienista dentale, nonché la considerazione della preparazione conseguita da ciascun iscritto al nostro albo in esito al percorso di alta formazione universitaria corroborato da aggiornamento costante, lasciano emergere l'infondatezza di tale assunto, che qui perciò viene risolutamente criticato.

In proposito, abbiamo provveduto a compiere una rilevazione dei sinistri, di cui negli anni scorsi le Compagnie assicuratrici abbiano avuto notizia in relazione all'operato degli Igienisti dentali contraenti delle apposite polizze per la responsabilità professionale: ebbene non consta si siano verificati casi di denunce in materia.

Si rammenta che il ruolo dell'Igienista dentale è fondamentale nella prevenzione e promozione della salute orale.

Restando a disposizione degli iscritti in forza dei chiari elementi sopra considerati, si porgono cordiali saluti.

***Il Presidente della Commissione di albo nazionale degli Igienisti dentali
presso la Federazione nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle
professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione***

Dott.ssa Caterina Di Marco
